

Il caso dell'orsa Jj4: riflessioni alla luce del diritto internazionale e dell'approccio ecocentrico

Sara Dal Monico*

Il contributo propone una lettura gius-internazionalista ed ecocentrica del recente caso dell'orsa Jj4, in particolare delle decisioni del TAR Trento e del Consiglio di Stato. Si sottolineerà come il provvedimento di abbattimento dell'orsa, se confermato, non sarebbe conforme agli obblighi di diritto internazionale e dell'Unione Europea cui l'Italia deve adempiere.

This paper discusses the recent case involving a bear, Jj4, offering an international legal and ecocentric analysis of the decisions taken by Trento Administrative Tribunal and the State Council. It will be contended that the killing of the bear would go against the obligations under International and Europea Union Law, if confirmed by the Administrative Tribunal of Trento.

1. Introduzione

Il presente contributo intende proporre una riflessione in merito al recente caso noto alla cronaca dell'orsa Jj4, avvenuto in Trentino, fornendo una prospettiva gius-internazionalista. Partendo dalle conclusioni cui sono giunti il TAR Trento e il Consiglio di Stato sul caso¹, il contributo si domanda se l'interpretazione fornita dai due organi giurisdizionali sia conforme al diritto internazionale e al diritto dell'Unione Europea. Entrambi gli organi giurisdizionali hanno espresso giudizio positivo in riferimento alla richiesta di sospendere il provvedimento amministrativo che disponeva l'abbattimento del plantigrado che è stato coinvolto in un incidente fatale per un giovane corridore. Il caso giudiziario non è tuttavia concluso e nella fase di merito potrebbe ancora essere vagliata la legittimità del provvedimento impugnato, con conseguente conferma dell'abbattimento.

Il contributo si interroga sul tipo di interpretazione che dev'essere data alle dero-

* Dottore di ricerca, Università Ca' Foscari Venezia.

¹ TAR Trento, Sezione I, 14 aprile 2023, N. 202300019; Consiglio di Stato, Sezione III, 14 luglio 2023, N. 02915/2023.

ghe sui divieti di uccisione della fauna selvatica imposti dal diritto internazionale e dell'Unione Europea. Si tenterà al tempo stesso di mettere in luce quelle che sono le lacune dell'attuale quadro normativo internazionale in materia di protezione e conservazione della fauna selvatica, ancora troppo sbilanciato in favore di ragionamenti economici piuttosto che a favore del diritto alla vita degli animali non-umani. In questo contesto, verranno sottolineati gli obblighi internazionali e sovranazionali dell'Italia che derivano dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la Conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa² (di seguito, Convenzione di Berna), di cui lo Stato è parte, e dalla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche³ (da qui in poi Direttiva Habitat), i due principali strumenti legislativi che tutelano la fauna selvatica.

Sebbene il caso sia interno ai confini italiani e ad ora dibattuto davanti a due corti a livello nazionale, le riflessioni ad esso legate non possono prescindere dalla prospettiva internazionalista. In particolare, il contributo propone un approccio ecocentrico al diritto, che promuove una riconsiderazione della relazione tra esseri umani e animali non-umani⁴, non in senso escludente noi/loro, ma includente, e che mira a riequilibrare lo sbilanciamento verso gli interessi degli esseri umani⁵. Il diritto internazionale propone spunti interessanti per riflettere sul tema dei diritti degli animali e detta norme sulla protezione della fauna selvatica, tema centrale nel caso in esame. Il Preambolo della Convenzione di Berna precisa che la conservazione della fauna selvatica in particolare delle specie migratorie (come i plantigradi del resto) è un ambito in cui la cooperazione internazionale è necessaria⁶ e dunque casi come quello dell'orsa Jj4, che possono sembrare confinati al territorio italiano devono spingere anche il giurista internazionalista ad interrogarsi sulla questione ponendola in una prospettiva più ampia.

² Convenzione di Berna, 19 settembre 1979, Serie dei Trattati Europei – n° 104, *Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa*.

³ Direttiva, 21 maggio 1992, 92/43/CEE, "Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche".

⁴ Sull'approccio ecocentrico al diritto internazionale si veda: DE VIDO S., *A Quest for an Eco-centric Approach to International Law: the COVID-19 Pandemic as Game Changer in JUS COGENS*, 3, 2021, pp. 105-117; DE LUCIA V., *Competing Narratives and Complex Genealogies: The Ecosystem Approach in International Environmental Law*, in *Journal of Environmental Law*, 27, 2015, pp. 91-117; ed anche SANDS P., *Greening International Law*, Earthscan, Abingdon, 1993. Sulla distinzione tra animali umani e non-umani: DE VIDO S., *La Tutela dei Cetacei nel Diritto Internazionale: tra "Diritti" dei Mammiferi e Principio di Precauzione*, in GAZZOLA M, TURCHETTO M. (a cura di), *Per gli Animali è sempre Treblinka*, Mimesis, Milano – Udine, 2016, pp. 135-161.

⁵ Sul punto, si veda: PETERS A., *Towards International Animal Rights*, in PETERS A. (a cura di), *Global Animal Law*, Springer Open, Berlino, 2020, p. 111.

⁶ Il Preambolo recita: «[...] una cooperazione internazionale dovrebbe instaurarsi per preservare in particolare le specie migratrici», v. Convenzione di Berna, 19 settembre 1979, Serie dei Trattati Europei – n° 104, *Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa*.

2. Il caso Jj4

Nel 2023 il TAR Trento e il Consiglio di Stato hanno preso posizione in merito a due casi riguardanti grandi carnivori a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, l'uno che vedeva coinvolta un'orsa, e l'altro invece riguardante dei lupi⁷. In questa sede ci si occuperà del caso che coinvolge l'orsa Jj4 che è sicuramente stato il più discusso mediaticamente a causa di un epilogo tragico, ovvero la morte di un giovane corridore, in data 5 aprile 2023. L'incontro con l'orsa è risultato fatale per il giovane. L'intervento della provincia di Trento è stato rapidissimo: pochi giorni dopo, l'8 aprile 2023, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento predisponendo un'ordinanza di cattura e soppressione del plantigrado. L'ordinanza disponeva che il Corpo Forestale Trentino si occupasse dell'individuazione tramite identificazione genetica del plantigrado coinvolto nell'aggressione e, una volta individuato/a, di procedere all'abbattimento e/o alla cattura e successivo abbattimento⁸. In data 13 aprile, l'Ordinanza n.1, provvedimento contingibile ed urgente che disponeva l'intervento di rimozione dell'orsa, veniva integrata dall'Ordinanza n.2, modificandone la parte dispositiva dove si indicava che il plantigrado coinvolto nell'incidente fatale era in effetti l'orsa Jj4, della quale veniva chiesta non più la cattura, ma l'abbattimento «nel minor tempo possibile»⁹.

L'ordinanza veniva tuttavia tempestivamente sospesa, grazie al rapido intervento della LAV (Lega Anti-Vivisezione) che depositava un ricorso contro la Provincia Autonoma di Trento, ritenendo la misura eccessiva, il 13 Aprile 2023. Il giorno successivo il TAR Trento accoglieva il ricorso dell'associazione e predisponendo dunque la sospensione dell'abbattimento dell'orsa Jj4¹⁰. Il 19 aprile, dopo che l'orsa era stata catturata e trasferita nel recinto del Casteller, ovvero il centro di recupero della fauna alpina¹¹, l'Ordine dei Veterinari di Trento si univa alle associazioni animaliste nel chiedere che l'orsa non venisse abbattuta, poiché non pericolosa una volta confinata¹².

Dopo numerosi ricorsi, la sospensione del provvedimento che disponeva l'abbattimento dell'orsa è stata confermata dal Consiglio di Stato il 14 luglio 2023 tramite provvedimento cautelare¹³, fino alla data dell'udienza di merito fissata per il 14 dicembre 2023.

⁷ TAR Trento, Sezione Unica, 8 agosto 2023, N. 00106/2023. Ci si riferirà al caso in questione come il "caso Malga Boldera". Il TAR ha approvato l'abbattimento di due esemplari di lupi a seguito di una serie di predazioni intercorse nei mesi di giugno e luglio 2023.

⁸ Ordinanza n.1, 8 aprile 2023, "Provvedimento contingibile ed urgente. Intervento di rimozione di un orso pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica".

⁹ Ordinanza n.2, 13 aprile 2023, "Integrazione e modifica del provvedimento contingibile ed urgente adottato in data 8 aprile 2023 ed avente ad oggetto 'Intervento di rimozione di un orso pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica'".

¹⁰ TAR Trento, Sezione I, 14 aprile 2023, N. 202300019.

¹¹ <https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/La-scheda.-Ecco-come-e-organizzata-l-area-del-Casteller-che-ospita-JJ4>, ultimo accesso: 29 agosto 2023.

¹² <https://www.rainews.it/tgr/trento/articoli/2023/04/la-storia-di-jj4-lorsa-del-monte-peller-44f9e9f6-2213-4846-a5c4-8f400ff97bb3.html>, ultimo accesso: 29 agosto 2023.

¹³ Consiglio di Stato, Sezione III, 14 luglio 2023, N. 02915/2023.

In primis, il Consiglio di Stato ha sottolineato che «il provvedimento che dispone l'abbattimento dell'animale appare sproporzionato e non coerente con le normative sovranazionali e nazionali che impongono l'adeguata valutazione di misure intermedie, ferma restando la disposta captivazione a tutela della sicurezza pubblica»¹⁴ e che dunque l'abbattimento del plantigrado andava sospeso. Va altresì notato che lo stesso Consiglio di Stato ha richiamato le norme di diritto internazionale ed europee a tutela e protezione della fauna selvatica e sottolineato come «il quadro normativo sovranazionale impone che la misura dell'abbattimento rappresenti l'*extrema ratio*»¹⁵. Questi ha inoltre osservato che le deroghe ai divieti di abbattimento, concessi tanto dalla Convenzione di Berna quanto dalla direttiva Habitat possano essere autorizzate solamente «a condizione che non esista un'altra soluzione valida»¹⁶. Nel caso di specie, tale soluzione valida consisteva nell'individuazione di una struttura che potesse ospitare l'orsa, ovvero il Centro di recupero della fauna alpina di Casteller¹⁷, dove l'orsa si trova attualmente in attesa della conclusione del procedimento.

3. Il quadro internazionale di protezione e conservazione della fauna selvatica

Nel contesto europeo, la Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, anche nota come Convenzione di Berna, è lo strumento giuridico internazionale che tutela le specie selvatiche, tra cui i plantigradi, di cui l'Italia è stata parte dal 1981 quando, tramite la legge n. 503, ha ratificato il trattato¹⁸. La conservazione della fauna selvatica è materia che necessita cooperazione internazionale, aspetto ben individuato anche nell'articolo 1 della Convenzione di Berna, il quale specifica che, tra gli obiettivi del trattato, vi è appunto la conservazione delle specie e dei loro habitat e che a tal fine è necessaria la cooperazione da parte di tutti gli Stati parte, in particolare

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid. Il Consiglio di Stato ha richiamato anche le conclusioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale nel caso Tapiola aveva specificato che le deroghe all'abbattimento sono comunque da adottare in mancanza di una soluzione alternativa valida e, comunque, non devono compromettere il mantenimento, "in uno stato di conservazione soddisfacente" delle popolazioni delle specie interessate. Sul punto si veda: DE VIDO S., *Science, precautionary principle and the law in two recent judgments of the Court of Justice of the European Union on glyphosate and hunting management*, in *DPCE Online*, 43, 2020, pp. 1319-1343. Anche il Consiglio ha rinvenuto come la materia sia governata dal principio di proporzionalità, ovvero "secondo una logica graduata che risponda quindi al canone della proporzionalità".

¹⁷ Non si parlerà in questa sede, ma è bene comunque accennare, alcune obiezioni da parte delle associazioni animaliste, in particolare della LAV, la quale sostiene che comunque la struttura non sia adeguata ad ospitare gli orsi e che aveva proposto, in alternativa, lo spostamento del plantigrado in un rifugio in Romania a spese dell'associazione, <https://www.lav.it/news/fugatti-nuova-condanna-a-morte-orsa-jj4-trentino/consiglio-di-stato-JJ4-MJ5-ancora-salvi?searchkey=jj4>, ultimo accesso: 29 agosto 2023.

¹⁸ Legge 5 agosto 1981, n. 503, "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979". Anche l'Unione Europea è parte della Convenzione di Berna dal 1981, rendendola quindi vincolante per tutti gli Stati Membri dell'Unione. Decisione del Consiglio, 3 dicembre 1981, 82/72/CEE, "Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa".

per quelle specie particolarmente in pericolo e le specie migratorie¹⁹.

L'approccio che la Convenzione promuove è duale: da un lato, vi è la necessità di proteggere i biotopi, ovvero gli ambienti ed habitat in cui vivono le specie tutelate dal trattato, dettata dalla consapevolezza che se non si proteggono i luoghi di riproduzione e di sviluppo della fauna selvatica il sistema di protezione risulterebbe lacunoso, in quanto la loro sopravvivenza è fortemente legata all'ambiente in cui vivono²⁰. Dall'altro, vi è la conservazione delle specie vera e propria, che prevede provvedimenti legislativi che gli Stati parte devono adottare al fine di proteggere e tutelare le specie elencate. Stando al regime della Convenzione, le specie selvatiche vengono divise in due categorie, riportate agli Allegati II e III²¹ che rispettivamente indicano le specie rigorosamente protette e le specie protette. La differenza in questa categorizzazione determina anche una differenza nel trattamento e conservazione delle specie e, più nello specifico, per le specie rigorosamente protette una serie di atti elencati all'articolo 6 della Convenzione sono vietati, ad esempio la cattura intenzionale e l'uccisione intenzionale, il commercio di questi esemplari, vivi o morti, deteriorarne o distruggerne i luoghi di riproduzione, disturbarne gli habitat riproduttivi²². Per le specie che sono invece 'solamente' protette, vige un regime meno stringente, per esempio non ne è vietata l'uccisione – pur tenendo a mente che lo scopo della Convenzione è la conservazione delle specie – e nemmeno la vendita.

I divieti imposti dalla Convenzione non sono da intendersi come assoluti: il trattato prevede infatti un regime di deroghe all'articolo 9 che permette agli Stati, per le specie rigorosamente protette, di non dover adempiere gli obblighi – e quindi i divieti – indicati precedentemente. L'articolo però aggiunge due elementi, ovvero che queste deroghe sono legittime se due circostanze vengono soddisfatte: in primo luogo, che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e, in secondo luogo, che la deroga non deve nuocere alla sopravvivenza e conservazione della specie interessata²³. Inoltre, l'articolo elenca le ulteriori circostanze che permettono agli Stati parte di derogare ai divieti stabiliti dalle disposizioni precedenti, ovvero: protezione della flora e della fauna stessa; prevenzione di danni importanti a colture, bestiame, foreste, peschiere, acque ed altre forme di proprietà; sanità e sicurezza pubblica; ricerca ripopolamento; ed infine «per permettere, in condizioni severamente controllate, su fondamento selettivo e in certa misura, la cattura, la

¹⁹ Convenzione di Berna, 19 settembre 1979, Serie dei Trattati Europei – n° 104, *Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa* (Convenzione di Berna).

Si veda anche PETERS A., *Animals in International Law*, in *Collected Courses of the Hague Academy of International Law*, 410, 2021, p. 28 ss. Il secondo capitolo ricostruisce il quadro giuridico internazionale della fauna selvatica, menzionando in primis il trattato CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) del 1973 di cui ora non si parlerà. Molto interessante il punto sollevato da Peters, ovvero il forte antropocentrismo e non solo della Convenzione, che si avvicina alla protezione della fauna selvatica per il valore che essa stessa ha per gli esseri umani e non in quanto degni di protezione di per sé, ma solamente in virtù del loro valore per le generazioni future in quanto risorsa naturale.

²⁰ Convenzione di Berna, cit., Articolo 4.

²¹ L'Allegato I è riservato alla flora selvatica.

²² Convenzione di Berna, cit., Articolo 6.

²³ *Ibid.*, Articolo 9.

detenzione o qualsiasi altro sfruttamento giudizioso di certi animali e piante selvatiche in piccole quantità»²⁴.

Le norme di diritto internazionale pattizio, dunque, non pongono un divieto assoluto di cattura ed uccisione di quelle specie che sono ritenute particolarmente protette, tra cui rientrano, nelle specie carnivore, tutte le specie di *ursidae*, ovvero tutte le specie di plantigradi presenti nel territorio degli Stati parte. L'orso, infatti, ed in particolare l'orso bruno (*ursus arctos*), è segnalata dal WWF come specie sull'orlo dell'estinzione²⁵, in pericolo critico per quanto riguarda l'Italia. La sua minaccia più grande è ancora la presenza umana, poiché gli ambienti in cui vive l'orso bruno, che si sposta molto ed ha dunque bisogno di grandi spazi, sono spesso frammentati e diminuiti a causa degli esseri umani e delle infrastrutture da esso costruite²⁶.

A livello dell'Unione Europea, la protezione delle specie selvatiche è garantita dalla direttiva 92/43/CEE, la cosiddetta direttiva Habitat, che recepisce quanto stabilito dalla Convenzione di Berna poiché, come si è già detto, l'UE è anche parte del trattato. La direttiva istituisce un regime di protezione e tutela degli habitat (o biotopi) e conseguentemente delle specie che li abitano, in quanto la protezione e salvaguardia delle specie animali non-umane non può prescindere dalla tutela degli habitat che queste stesse abitano²⁷. Anche la direttiva recepisce, oltre all'approccio legato all'ecosistema, la suddivisione delle specie a seconda dei regimi di tutela ad esse accordati. Nel caso della direttiva, si distinguono in 'specie d'interesse comunitario' per le quali sono previste zone speciali di conservazione; e specie prioritarie. Secondo quanto stabilito dalla lettera h, articolo 2 della direttiva, sono da intendersi specie prioritarie: «le specie di cui alla lettera g), (quelle di interesse comunitario) punto i), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2»²⁸. Queste specie non sono enumerate in un allegato distinto, bensì segnalate tramite asterisco all'interno dei diversi allegati. L'*ursus arctos*, ovvero l'orso bruno, è appunto specie prioritaria elencata agli

²⁴ Ibid.

²⁵ <https://www.wwf.it/specie-e-habitat/specie/orso-bruno/>, ultimo accesso 27 agosto 2023.

²⁶ Ibid.

²⁷ Sugli effetti del cambiamento climatico e l'impatto che questo ha sulla biodiversità si veda: BAKKEN K., *The value of wildlife in international environmental law*, in *Alternative Law Journal*, 46, 1, 2021, pp. 71-74. Associazione animaliste inoltre da anni mettono in guardia sugli effetti del cambiamento climatico ad esempio e la fauna selvatica, sottolineando come la preservazione delle specie sia strettamente legata ai loro habitat naturali ed alla conservazione degli stessi, v. <https://www.ifaw.org/international/journal/impact-climate-change-animals>, ultimo accesso 27 agosto 2023; ed anche: <https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/biodiversity>, ultimo accesso 27 agosto 2023.

²⁸ Direttiva, 21 maggio 1992, 92/43/CEE, "Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche".

Sulla direttiva Habitat si veda: DE VIDO, S. *Tutela della Biodiversità e rispetto dei Diritti Umani. Le sentenze CGUE nei casi Cascina Tre Pini e deviazione del fiume Acheloo*, in "Rivista Giuridica dell'Ambiente", 6, 2014; DE VIDO, S., *Protecting Biodiversity in Europe: The Habitats and Birds Directives and their Application in Italy in an Evolving Perspective*, in NAKANISHI, Y. (a cura di), *Contemporary Issues in Environmental Law: the EU and Japan*, Springer, Tokyo, 2016; JONES G. (a cura di) *The Habitats Directive: A Developer's Obstacle Course?*, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2012.

Allegati II e IV, quindi, specie la cui conservazione richiede la designazione di zone specifiche (Allegato II) e, specie che richiede una protezione rigorosa (Allegato IV). Pertanto, l'orso bruno è considerato anche a livello legislativo come specie in pericolo, verso cui l'UE ha una particolare responsabilità, tanto da richiedere una protezione rigorosa da un lato, e dall'altro lato, la creazione di zone di conservazione ad hoc.

Per le specie cui è previsto un regime di rigorosa tutela, quelle dunque di cui all'Allegato IV, all'articolo 12 della direttiva vengono elencati i divieti che riprendono quanto già stabilito dalla Convenzione di Berna²⁹, quali il divieto di uccisione e cattura deliberata; di perturbazione e distruzione degli habitat e delle zone di riproduzione; di possesso, trasporto e commercializzazione³⁰. Anche in questo caso, come a livello internazionale, tali divieti non sono da considerarsi assoluti, ed infatti la direttiva istituisce all'articolo 16 un regime di deroghe, sempre a condizione che «non esista un'altra soluzione valida» e che «la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale»³¹. Le condizioni che devono sussistere affinché gli Stati Membri (SM) dell'Unione possano derogare ai divieti di cui agli articoli 12, 13, 14, e 15 riprendono quelle stabilite dalla Convenzione di Berna³². Se per gli Stati parte della Convenzione le deroghe vanno sottoposte tramite rapporto biennale al Comitato istituito dal trattato, nel caso degli SM dell'UE questo ruolo di controllo è lasciato alla Commissione, la quale ha poi l'obbligo di dare il proprio parere entro e non oltre 12 mesi da quando ha ricevuto la relazione da parte degli SM.

4. Il caso in esame in una prospettiva internazionalista ed ecocentrica

Alla luce della normativa internazionale ed europea, ciò su cui questo contributo si interroga è se l'interpretazione che è stata data dal TAR di Trento e ancora di più dal Con-

²⁹ Si veda sul punto: FLEURKE F., TROUWBORST A., *European Regional Approaches to the Transboundary Conservation of Biodiversity: The Bern Convention and the EU Birds and Habitats Directive*, in KOTZÉ L. J., MARAUHN T. (a cura di), *Transboundary Governance of Biodiversity*, Brill/Nijhoff, Leiden, 2014; JONES G., *The Bern Convention and the Origins of the Habitats Directive*, in JONES G. (a cura di) *The Habitats Directive: A Developer's Obstacle Course?*, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2012; DÍAZ C. L., *The Bern Convention: 30 Years of Nature Conservation in Europe*, in "Review of European Community & International Environmental Law", 19, 2, 2010, pp. 185-196.

³⁰ Direttiva, 21 maggio 1992, 92/43/CEE, "Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", Articolo 12.

³¹ Ibid., Articolo 16.

³² Ibid., Articolo 16, paragrafo 1: «a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà; c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente; d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante; e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.»

siglio di Stato sul caso dell'orsa Jj4 sia conforme al diritto internazionale e se, un eventuale scostamento futuro (poiché il caso giudiziario non è ancora concluso) dalla decisione di sospensione sia in linea con gli obblighi internazionali dell'Italia in materia di tutela e conservazione della fauna selvatica. L'Italia è Stato parte della Convenzione e ne deve quindi rispettare le disposizioni e allo stesso tempo deve adempiere agli obblighi che derivano dal diritto dell'Unione Europea e quindi dalla direttiva precedentemente analizzata.

I divieti stabiliti dalla Convenzione e dalla direttiva non sono, come si è visto, assoluti, e gli Stati possono dunque derogare tali obblighi. Il regime di deroghe stabilito tanto dalla Convenzione quanto dalla Direttiva Habitat stabilisce con chiarezza che esse sono possibili solamente se non vi siano altre soluzioni e, che il mantenimento della specie non debba esserne pregiudicato. Essenziale è stato il contributo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel chiarire la portata delle stesse, affermando con chiarezza che siano da intendersi ed interpretarsi in maniera restrittiva. Nel caso Tapiola, la Corte ha infatti chiarito che «l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» [...] costituisce un'eccezione al regime di rigorosa tutela, che va interpretata restrittivamente»³³.

È dunque giurisprudenza accettata³⁴ che tali deroghe vadano interpretate restrittivamente e che sia dunque da privilegiare la ricerca di soluzioni soddisfacenti che evitino l'uccisione - che deve essere appunto *extrema ratio* - dell'animale sottoposto al regime di rigorosa tutela. Nel caso in esame, il fatto che la LAV avesse avanzato come proposta di spostare l'orsa in un santuario a proprie spese, al di fuori dell'Italia, o la possibilità di confinare l'animale nel recinto del Casteller sono da considerarsi alternative soddisfacenti, in quanto Jj4 sarebbe confinata in un'area limitata. In questo modo, la sicurezza pubblica sarebbe comunque garantita senza dover abbattere l'animale. In un'ottica di bilanciamento degli interessi in gioco, se la motivazione alla base del provvedimento di abbattimento è la sicurezza pubblica, si otterrebbe un risultato egualmente soddisfacente confinando l'orsa in un'area circoscritta. Ne consegue che, un possibile allontanamento da parte del TAR Trento da quanto stabilito finora, in sede di udienza di merito, alla luce anche di quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ovvero che in presenza di soluzioni alternative soddisfacenti la deroga ai divieti non trova applicazione, non sarebbe conforme al diritto internazionale e al diritto dell'Unione Europea e porterebbe ad una violazione degli obblighi ivi stabiliti.

Tale interpretazione restrittiva diventa evidente se si adotta un approccio ecocentrico, ovvero l'approccio che si oppone all'antropocentrismo che permea il diritto interna-

³³ CGUE, 10 settembre 2019, C-647/17.

³⁴ La Corte si era già pronunciata sull'interpretazione restrittiva delle deroghe ai divieti in capo agli SM secondo la direttiva habitat anche in altri casi, v. CGUE, 20 ottobre 2005, C-6/04, dove al paragrafo 111 la Corte stabilisce che all'articolo 16 va data un'interpretazione restrittiva, ribadito successivamente anche in Commissione v. Austria, paragrafo 110, CGUE, 10 maggio 2007, C-508/04.

zionale (e il diritto più in generale) e di quella parte della dottrina che riconosce diritti in capo agli animali non-umani. Alla base dell'approccio ecocentrico vi è il riconoscimento di ciò che De Vido definisce come «patterns of oppression and domination»³⁵, ovvero delle dinamiche sistematiche di oppressione intra ed inter-specie³⁶ da parte dell'essere umano verso la natura, e per estensione verso gli animali non-umani. L'ecocentrismo applicato al diritto vuole scardinare la centralità dell'essere umano e proporre un cambiamento di prospettiva, mettendo al centro la natura e sovvertire il dualismo artificiale uomo/natura che permea il diritto. Questo stesso dualismo è riscontrabile anche nel rapporto essere umano/animale non-umano, ed è un costrutto sociale che è stato tradotto anche a livello legislativo secondo Peters³⁷, qualcosa che separa e che divide, che genera necessariamente una contrapposizione tra due opposti. Già Plumwood aveva individuato come il dualismo sia il sistema di riferimento utilizzato per perpetrare violenza e che viene per questo giustificata poiché contestualizzata in questo sistema di riferimento³⁸. Questo dualismo, oltre che essere un costrutto sociale, è lacunoso: sembra infatti non tenere in considerazione il fatto che gli esseri umani sono, di fatto, animali³⁹.

Se si accetta che il dualismo che separa esseri umani ed animali non-umani non è altro se non un costrutto sociale, allora si deve accettare allo stesso modo che gli animali non-umani siano titolari di diritti, anche alla luce del diritto internazionale. Questo dualismo è stato già in parte superato in Nuova Zelanda, dove con un emendamento alla legge di protezione degli animali è stato riconosciuto agli ominidi, quindi alle grandi scimmie, il diritto a non essere privati della vita e a non essere soggetti a torture e trattamenti inumani e degradanti⁴⁰. Il fatto che le scimmie siano molto simili, forse le più simili, agli esseri umani non deve però essere inteso come un limite oltre il quale non si può procedere: non ci si deve fermare solamente a quegli esseri viventi che sono molto simili a noi e in cui, in parte, riusciamo a riconoscerci.

La prassi degli Stati si sta ancora sviluppando in materia di riconoscimento dei diritti degli animali e tuttavia significativi traguardi sono stati raggiunti tanto da un punto

³⁵ DE VIDO S., *A Quest for an Eco-centric Approach to International Law: the COVID-19 Pandemic as Game Changer in JUS COGENS*, 3, 2021, p. 108.

³⁶ Ibid.

³⁷ PETERS A., *Towards International Animal Rights*, in PETERS A. (a cura di), *Global Animal Law*, Springer Open, Berlino, 2020, pp. 109-120, ed anche CANDIOTTO L., *La Violenza Originaria: il Dualismo Uomo-Natura come Radice della Tortura sugli Animali*, in GAZZOLA M., TURCHETTO M. (a cura di), *Per gli Animali è sempre Treblinka*, Mimesis, Milano – Udine, 2016, pp. 65-76.

³⁸ Ibid., p. 65 ss. Plumwood, esponente dell'ecofemminismo, sottolinea come il dualismo uomo/natura sia utilizzato dall'uomo - maschio - come giustificazione per esercitare violenza sulla natura che viene percepita come femminile e quindi come qualcosa che deve essere assoggettato. Ancora De Vido, richiamando il contributo dell'ecofemminismo nel riconoscere le dinamiche di oppressione verso la natura richiama il contributo di Plumwood, v. E VIDO S., *A Quest for an Eco-centric Approach to International Law: the COVID-19 Pandemic as Game Changer in JUS COGENS*, 3, 2021, p. 108.

³⁹ BOYD D. R., *The Rights of Nature: A Legal Revolution That Could Save The World*, ECW Press, Toronto, 2017. Nelle parole di Boyd: «Consider the sign commonly posted on doors at stores and malls: "No animals allowed." If taken literally, this would be catastrophic for business! Or take the expression "behaving like an animal." Well, how else is a person supposed to behave?», p. 416.

⁴⁰ GAZZOLA M., *L'Estensione Dei Diritti Fondamentali agli Animali Non Umani. The Great Ape Project*, in GAZZOLA M., TURCHETTO M. (a cura di), *Per gli Animali è sempre Treblinka*, Mimesis, Milano – Udine, 2016, p. 95.

di vista legislativo quanto giurisprudenziale. Degna di nota è sicuramente la Dichiarazione Universale UNESCO sui Diritti degli Animali del 1978, la quale, seppur non vincolante, dimostrava già l'interesse verso il riconoscimento dei diritti degli animali a livello internazionale a partire dagli Anni Settanta⁴¹. Molti paesi, specialmente dell'America Latina⁴², hanno incluso nelle proprie costituzioni i diritti degli animali. Ci sono stati anche sviluppi giurisprudenziali notevoli in materia di riconoscimento dei diritti degli animali non-umani se si pensa ad esempio al caso dell'elefante Kavaan, deciso dall'Alta Corte in Pakistan che ha riconosciuto il diritto alla vita dell'elefante che aveva passato tutta la sua vita in catene in uno zoo ad Islamabad. La Corte Suprema di Islamabad riconosceva dunque il diritto di Kavaan di vivere libero da forme di tortura e, conseguentemente, il suo diritto alla vita⁴³. Alla luce di questi approcci, ed anche della recente modifica dell'articolo 9 della Costituzione italiana, è possibile parlare di un crescente riconoscimento di diritti degli animali non-umani anche a livello legislativo in Italia⁴⁴.

Nel caso specifico di Jj4, l'approccio non antropocentrico ed a favore dei diritti dell'animale porterebbe ad escludere l'ipotesi dell'abbattimento dell'esemplare di plantigrado, quantomeno la dove esistano soluzioni alternative. Poiché dunque sono state proposte altre opzioni rispetto all'abbattimento, oltretutto a costo ridotto poiché LAV si è proposta di pagare a proprie spese lo spostamento dell'orsa in un santuario all'estero⁴⁵, che permetterebbe dunque di garantire il diritto alla vita dell'esemplare di plantigrado, il bilanciamento dovrebbe, alla luce del diritto internazionale, del diritto dell'Unione Europea e anche dei recenti sviluppi costituzionali in Italia, essere a favore dell'orsa.

5. Conclusione

Si auspica che, in sede di udienza di merito, il TAR Trento tenga in considerazione

⁴¹ V. PETERS A., Towards International Animal Rights, in PETERS A. (a cura di), *Global Animal Law*, Springer Open, Berlino, 2020, p. 111: Peters riferisce come l'India abbia incluso nella propria costituzione i diritti fondamentali degli animali, e come in Germania, una corte abbia accettato il diritto alla legittima difesa degli animali da fattoria, che di conseguenza permette di riconoscerne una soggettività limitata.

⁴² Ad esempio, il Brasile, che dal 1988 riconosce all'interno della propria Costituzione, in un'ottica di protezione dell'ambiente ecologico, il dovere di proteggere la flora e la fauna. Si pensi anche a Bolivia ed Ecuador, tra i primi paesi al mondo a riconoscere i diritti della natura e per estensione i diritti degli animali. Si veda: BALDIN S., *I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, in "Visioni LatinoAmericane", 10, 2014, pp. 25-39; FONATANAROSA F., *I diritti degli animali in prospettiva comparata*, in "DPCE Online", 1, 2021, pp. 169-195.

⁴³ Alta Corte di Islamabad, 25 aprile 2020, No. 1155/2019. Si veda anche: <https://law.lclark.edu/live/news/43882-kaavan-wins-freedom>, ultimo accesso 29 agosto 2023.

E ancora, Boyd riferisce il caso dell'elefantessa Lucy, uno dei primissimi casi dibattuti di fronte ad una corte nazionale. V. BOYD D. R., *The Rights of Nature: A Legal Revolution That Could Save The World*, ECW Press, Toronto, 2017, capitolo 3.

⁴⁴ Sulla lettura ecocentrica dell'articolo 9 Cost. it. si veda: FATTIBENE R., *Una lettura ecocentrica del novellato articolo 9 della Costituzione*, in "NOMOS", 3, 2022, pp. 1-20.

⁴⁵ Trattasi del santuario Liberty Bear Sanctuary, che già ospita 115 esemplari di plantigradi. LAV si impegna inoltre a coprire i costi del monitoraggio successivo al trasferimento, oltre che il trasferimento di per se. <https://www.lav.it/news/fugatti-nuova-condanna-a-morte-orsa-jj4-trentino/conferenza-stampa-anteprema-piano-salvataggio-JJ4>, ultimo accesso 29 agosto 2023.

quanto già stabilito precedentemente dal medesimo organo e dal Consiglio di Stato, evidenziando che l'abbattimento deve avvenire quale *extrema ratio*, alla luce degli obblighi internazionali e di diritto dell'Unione Europea dell'Italia. La questione dei diritti degli animali è ancora fortemente accesa nell'ambito giuridico come anche in quello del diritto internazionale. Il crescente riconoscimento a livello legislativo e giurisprudenziale dei diritti degli animali è certamente degno di nota, e sottolinea come sia necessaria una revisione di quello che è stato il trattamento riservato agli animali non-umani fino ad oggi.

L'abbattimento, nel caso della fauna selvatica in particolare, non può più essere giustificato alla luce degli obblighi di diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea se non in circostanze estreme, e a maggior ragione, se si adotta un approccio ecocentrico al diritto, che cerca di promuovere un bilanciamento equilibrato tra gli interessi degli animali umani e non-umani. Più generalmente, in un'ottica di bilanciamento degli interessi, il diritto alla vita dell'animale non-umano dovrebbe avere precedenza sugli interessi economici che troppo spesso guidano invece questo tipo di considerazioni⁴⁶. Del resto, Peters sottolinea come nel caso di interessi contrastanti tra quelli degli animali umani e non-umani, molto spesso (troppo) il bilanciamento tenda a favorire quelli degli esseri umani⁴⁷.

⁴⁶ Si veda il recente (già citato) caso deciso sempre dal TAR Trento riguardante Malga Boldera: un branco di lupi si è ripetutamente avvicinato alla Malga, riuscendo a superare le recinzioni, e predando più volte il bestiame della Malga. Il TAR ha dunque disposto l'abbattimento di due esemplari, sebbene le verifiche condotte sulle recinzioni elettrificate, abbiano riscontrato dei malfunzionamenti in un caso, permettendo ai lupi di oltrepassarla, in un altro non è chiara invece la dinamica. Di soluzioni alternative e soddisfacenti ce ne sarebbero: ad esempio, l'associazione Life Wolf Alps ha pubblicato un breve documentario dove spiega come la semplice presenza di cani da guardiania come maremmani, pastori del Caucaso, patou, etc. sia tradizionalmente un dissuasore per il lupo. Negli Appennini, infatti, dove il lupo non si è mai estinto, esiste una lunga tradizione di utilizzo della razza endemica del centro Italia, appunto il pastore maremmano. Nei pascoli dove è presente uno o più cani da guardiania, il numero di attacchi registrato è decisamente basso perché, come riportato dall'associazione, lo scontro con il cane per il lupo è molto rischioso.

La recinzione elettrificata, inoltre, è un altro dissuasore importante, che richiede però manutenzione e verifiche. Un malfunzionamento della stessa, che potrebbe essere sostituita e/o ulteriormente rafforzata, non può considerarsi, in un'ottica di bilanciamento degli interessi, come giustificazione per l'abbattimento di due esemplari di lupo che deve, come stabilito dal diritto internazionale e UE essere *extrema ratio*. La soluzione soddisfacente alternativa potrebbe semplicemente essere la sostituzione della recinzione mal funzionante con una più efficiente e l'utilizzo dei cani da pastore.

Il Consiglio di Stato ha infatti ribaltato la decisione del TAR Trento, sospendendo l'abbattimento dei due lupi.

Non si parlerà in questa sede, per ragioni di spazio, in modo più approfondito di tutte le azioni che preventivamente si dovrebbero intraprendere per garantire la convivenza con la fauna selvatica e i grandi carnivori in particolare. La prevenzione è essenziale ai fini di evitare che episodi di questo tipo avvengano e, nel caso in cui comunque si verificano, considerazioni antropocentriche devono lasciare spazio ad un bilanciamento degli interessi equilibrato per cui una recinzione che non funziona non può essere giustificazione sufficiente all'abbattimento di due lupi.

Sulla reintroduzione e gestione dei grandi carnivori in Europa, si veda: TROUWBORST, A., *Managing the Carnivore Comeback: International and EU Species Protection Law and the Return of Lynx, Wolf and Bear to Western Europe*, in "Journal of Environmental Law", 22, 2010, pp. 347-372.

⁴⁷ PETERS A., *Towards International Animal Rights*, in PETERS A. (a cura di), *Global Animal Law*, Springer Open, Berlino, 2020, p. 111.